

FNOmCeO

Il Segretario

COMUNICAZIONE N.

Fl

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

OGGETTO: Registro generale degli indirizzi elettronici – RegIndE.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla nota del 13 gennaio 2014, inoltrata per conoscenza a tutti gli Ordini provinciali, e alla Comunicazione n. 50 del 7 maggio 2014, si precisa che questa Federazione ha provveduto a inviare al Ministero della Giustizia, su delega di 90 Ordini provinciali (All. n. 1), gli indirizzi PEC dei professionisti in proprio possesso, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto 21 febbraio 2011, n. 44.

All'uopo, si allega la nota indirizzata al Ministero della Giustizia (All. n. 2).

Ciò detto, è stata rappresentata una presunta mancanza, da parte della FNOmCeO, nel trasmettere gli indirizzi PEC al sistema "RegIndE" del Ministero della Giustizia.

Al riguardo, si puntualizza quanto segue.

Questa Federazione, su delega della maggioranza degli Ordini provinciali, ha già pubblicato sul proprio sito web l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, prevede, infatti, che gli Ordini e i Collegi pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Dal momento che il "RegIndE" non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto acquisire i dati accedendo al suddetto

2014/7083-11-07-2014-PARTENZA

elenco riservato o all'INI-PEC, cui gli Ordini provinciali hanno l'obbligo di trasferire in via telematica gli indirizzi di posta elettronica dei propri iscritti, ai sensi dell'art. 4 del decreto 19 marzo 2013. La Federazione, infatti, provvede solo su delega degli Ordini provinciali all'effettuazione di questo adempimento.

Orbene, il Ministero della Giustizia ha sollecitato la collaborazione degli Ordini provinciali per richiedere ai propri iscritti gli indirizzi PEC e successivamente inviarli alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati per la iscrizione al "RegIndE".

Il Comitato Centrale, pur in assenza di specifici obblighi e al fine di una corretta collaborazione tra Istituzioni dello Stato, ha dato la propria disponibilità ad affiancare gli Ordini.

Nonostante il Ministero della Giustizia abbia censito questa Federazione solo il 26 giugno 2014, ovvero a ridosso della scadenza del termine per adempiere, i dati sono stati trasmessi puntualmente, ma il sistema "RegIndE" non è stato in grado di accoglierli massivamente, per cui è stato richiesto un invio scansionato nel tempo. E' evidente, quindi, che nessuna inadempienza è imputabile alla Federazione.

D'altra parte, corre l'obbligo di ricordare che i singoli colleghi che avessero avuto urgenza di trasmettere il proprio indirizzo PEC, avrebbero potuto comunicarlo autonomamente al "RegIndE".

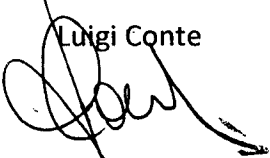
Quanto sopra, per una doverosa precisazione.

Sempre a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti al riguardo, si inviano cordiali saluti

All.ti nn. 2

MF/



Luigi Conte


Al. n. 1

Elenco Ordini (n.90) autorizzazioni REGINDE aggiornato 18/6/2014

AGRIGENTO	FIRENZE	PARMA	TRAPANI
ALESSANDRIA	FOGGIA	PAVIA	TRENTO
ANCONA	FORLI'	PESARO	TREVISO
AOSTA	FROSINONE	PESCARA	UDINE
AREZZO	GENOVA	PIACENZA	VARESE
ASCOLI PICENO	GORIZIA	PISA	VENEZIA
ASTI	GROSSETO	PISTOIA	VERBANO CUSIO OSSOLA
AVELLINO	IMPERIA	PORDENONE	VERCELLI
BELLUNO	ISERNIA	POTENZA	VERONA
BENEVENTO	L'AQUILA	PRATO	VIBO VALENTIA
BERGAMO	LA SPEZIA	RAGUSA	VICENZA
BIELLA	LECCE	RAVENNA	VITERBO
BOLOGNA	LECCO	REGGIO CALABRIA	
BOLZANO	LIVORNO	REGGIO EMILIA	
BRESCIA	LODI	RIETI	
CAGLIARI	LUCCA	RIMINI	
CALTANISSETTA	MANTOVA	ROMA	
CAMPOBASSO	MATERA	ROVIGO	
CASERTA	MILANO	SALERNO	
CATANZARO	MODENA	SASSARI	
CHIETI	MONZA E BRIANZA	SIENA	
COMO	NAPOLI	SIRACUSA	
CREMONA	NOVARA	SONDRIO	
CROTONE	NUORO	TARANTO	
CUNEO	ORISTANO	TERNI	
ENNA	PADOVA		
FERRARA			



FNOmCeO

Il Presidente

DOTT.SSA DANIELA INTRAVAIA
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI
INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Email prot.dgsia.dog@giustziacert.it
Fax 066876420

Oggetto: Registro generale degli indirizzi elettronici – ReGIndE.

In ordine alla nota del 24 gennaio 2014 di codesta Direzione recante "Posta Elettronica Certificata dei Professionisti ausiliari del Giudice – Notifiche e comunicazioni telematiche" si rileva quanto segue.

Nella suddetta nota, trasmessa alla Federazione e a tutti gli Ordini professionali nazionali, codesta Direzione ha chiesto di provvedere affinché gli Ordini provinciali richiedano ai propri iscritti gli indirizzi PEC in modo che possano poi procedere ad inviare alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati tutti gli indirizzi PEC dei propri iscritti per la iscrizione al ReGIndE.

Dall'analisi della normativa si rileva che il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui contenuto occorre ai sistemi del dominio Giustizia; **da tali registri - tra cui il registro delle imprese, l'indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) - sono recuperati gli indirizzi di PEC dei professionisti (art. 7 provvedimento 18 luglio 2011 e art. 7 provvedimento 16 aprile 2014).**

Orbene si sottolinea che questa Federazione ha già pubblicato, su delega degli Ordini provinciali, sul proprio sito web l'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede infatti che gli Ordini e i Collegi pubblichino in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Si rileva inoltre che gli Ordini provinciali sono in possesso solamente degli indirizzi di posta elettronica certificata di quei professionisti che hanno ottemperato alla disposizione di cui all'art.16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si sottolinea che i professionisti che svolgono funzioni di CTU possono comunque procedere autonomamente alla registrazione al ReGInde. Si rileva peraltro che gli Ordini provinciali non sono in possesso degli elenchi dei professionisti iscritti negli albi dei CTU.

Ciò detto, al fine di offrire un servizio ai professionisti (medici e odontoiatri) e a scopo di collaborazione con codesta Direzione, si inviano, su delega di 90 Ordini provinciali (All. n. 1), secondo le specifiche tecniche di cui al decreto 21 febbraio 2011 n. 44, gli indirizzi PEC dei professionisti in nostro possesso per alimentare il ReGIndE.

In conclusione in un'ottica di reciproca collaborazione si chiede a codesta Direzione di trasmettere a questa Federazione i nominativi dei medici e degli odontoiatri che svolgono funzione di CTU, al fine di potere aggiornare e alimentare correttamente l'albo unico nazionale di cui all'art. 3 del D.P.R. 137/12.

Distinti saluti

Amedeo Bianco



All. n. 1

MF/DG